

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 11 aprile 2019

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/19

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 26 MARZO 2019 RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 20 SETTEMBRE 2017, RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"

- Pubblicazione -





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 20 SETTEMBRE 2017, RECANTE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "Regolamento degli Istituti di Istruzione";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;

CONSIDERATO

che l’articolo 2, comma 1, lettere d-bis) e d-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotte dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 126 del 2018, ha modificato la disciplina delle modalità di conseguimento della nomina e dell’iscrizione in ruolo dei vincitori dei concorsi per la qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nella fase transitoria prevedendo la frequenza di un corso di formazione di durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi;

RITENUTO

di dover rideterminare la durata del corso di formazione per l’accesso alla medesima qualifica e, conseguentemente, le modalità attuative del relativo percorso formativo, anche semplificando le correlate prove d’esame assicurando, contestualmente, una mirata formazione in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo degli ispettori e all’anzianità di servizio del personale interessato;

CONSIDERATO

che l’articolo 2, comma 1, lettera d-quater), del decreto legislativo n. 95 del 2017, anch’essa introdotta dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 126 del 2018, rinvia la definizione delle modalità attuative delle predette lettere d-bis) ed d-ter) dello stesso articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, attraverso l’esplicito rinvio alla lettera d), ultimo periodo, del medesimo articolo 2, comma 1, del decreto legislativo da ultimo richiamato;

VISTO

il proprio decreto in data 20 settembre 2017, recante “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, registrato dalla Corte dei Conti il 9 ottobre 2017, Fog. n. 2082, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/28-ter del 10 ottobre 2017;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA


- RITENUTO** che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare delle modifiche e integrazioni al predetto decreto del 20 settembre 2017;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 ottobre 2017 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95")

1. Al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, il comma 5 è abrogato;
 - b) all'articolo 9, il comma 3 è abrogato;
 - c) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore, individua le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici dell'esame finale e indica i criteri per lo svolgimento della prova d'esame e per la redazione della graduatoria finale dei concorsi di cui ai Capi I, II, III e IV";
 - d) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il corso, della durata di tre mesi, è articolato in tre fasi formative, di cui: una realizzata in modalità e-learning, di durata non superiore a 50 giorni; una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato, di durata non superiore a 15 giorni; una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione, di durata non superiore a 45 giorni.";
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente "1-bis. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione, sono definite la durata di ciascuna delle fasi formative di cui al comma 1 e la loro sequenza.";
 - 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente "2-bis. Il corso si svolge presso un Istituto, Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato individuata in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- relazione alle esigenze organizzative e logistiche dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione. Ove imprescindibili esigenze organizzative lo richiedono, il corso può essere svolto anche presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, individuate dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione”;
- e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole “Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, sono inserite le seguenti: “, su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione”;
- f) all'articolo 17, le parole: “della durata di 55 minuti” sono sostituite dalle seguenti: “della durata di 45 minuti”;
- g) all'articolo 18, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “In relazione alla durata del corso di formazione di cui all'articolo 15, i predetti limiti massimi di assenza sono ridotti della metà.”;
- h) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole: “consistente in una prova scritta e una orale relative” sono sostituite dalle seguenti: “consistente in una prova scritta relativa”;
 - 2) al comma 2, le parole: “delle citate prove” sono sostituite dalle seguenti: “della prova”;
 - 3) al comma 3, le parole: “Le prove di cui al comma 1 formano” sono sostituite dalle seguenti: “La prova di cui al comma 1 forma” e le parole: “non supera gli esami” sono sostituite dalle seguenti: “non supera l'esame”;
 - 4) al comma 4, le parole: “alle prove d'esame” sono sostituite dalle seguenti: “alla prova d'esame”;
 - 5) al comma 6, dopo le parole “ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il diverso contenuto della prova” ed il secondo periodo è soppresso;
 - 6) al comma 7, le parole: “a sostenere le prove d'esame, se compatibili”, sono sostituite dalle seguenti: “a sostenere la prova d'esame, se compatibile”;
- i) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole: “individuato dal Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “individuato dal Direttore Centrale per gli istituti di istruzione”;
 - 2) al comma 5, le parole: “definisce i criteri per la valutazione delle prove” sono sostituite dalle seguenti: “definisce i criteri per la valutazione della prova”;
- l) all'articolo 21, comma 1, le parole: “delle prove d'esame” sono sostituite dalle seguenti: “della prova d'esame” e le parole: “delle stesse” sono soppresse;
- m) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, dopo le parole: “il giudizio di “ottimo profitto”, “segnalato profitto”, “profitto”, sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori”;
 - 2) al comma 2, dopo le parole: “secondo quanto indicato dal comma I”, sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3) al comma 5, le parole "che superano gli esami" sono sostituite dalle seguenti: "che superano l'esame";
- n) all'articolo 23, le parole: "si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo", sono sostituite dalle seguenti: "si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c), d), d-bis) e d-ter), del decreto legislativo".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 26 MAR. 2019

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

IL CONSIGLIERE
(Dott.ssa Rosalba DI GIULIO)

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERI INTERNO E DIFESA

Reg. de Succ. n. 734

- 8 APR. 2019

IL MAGISTRATO